

CIRCOLARE N. 23
6 AGOSTO 2008

Le principali novità del decreto legge fiscale n. 112 del 25 giugno 2008

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

La cd. "manovra d'estate" recentemente varata dal Governo contiene alcune rilevanti novità, tra le quali si segnala l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, la soppressione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi, l'innalzamento a € 12.500,00 del limite all'uso del contante, nonché l'inasprimento delle regole di tassazione delle società cooperative.

Le disposizioni, contenute nel D.L. 25 giugno 2008 n. 112 sono entrate in vigore il 25 giugno scorso, stesso giorno della pubblicazione in G.U..

Il D.L. in oggetto è stato definitivamente convertito in legge il 5 agosto 2008.

Di seguito si esaminano le principali novità contenute nel citato D.L., contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

1. Esenzione delle plusvalenze da capital gain

Le persone fisiche che cedono partecipazioni in imprese di recente costituzione, acquistando azioni o quote di altre nuove società dello stesso settore (ovvero sottoscrivendone il capitale), possono usufruire dell'esenzione da tassazione delle eventuali plusvalenze realizzate.

All'art. 68 del D.P.R. n. 917/1986, che disciplina la determinazione del cosiddetto capital gain, è aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

- in società costituite da non più di 7 anni;
- possedute da almeno 3 anni;

non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:

- a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
- per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

2. Semplificazione di adempimenti in materia di "privacy"

È stata introdotta la semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei *"soggetti che trattano dati personali non sensibili, e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi"*.

Per detti soggetti viene meno l'obbligo di tenere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in sostituzione del quale è sufficiente stilare un'autenticazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l'osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy.

In altri termini, vengono sottratti dall'obbligo di redazione del DPS tutte quelle situazioni che rientrano nella normale ed ordinaria gestione imprenditoriale (ad esempio quelle situazioni tipiche della gestione del personale per cui il datore di lavoro è tenuto a far uso di dati relativi alla salute del dipendente).

Si precisa peraltro che il D.L. n. 112/2008 non ha abolito l'obbligo dell'adozione di misure di sicurezza diverse dal DPS e che, per tutti i casi di trattamenti datoriali di dati sensibili dei lavoratori diversi da quelli sulla salute (ad esempio trattenute sindacali o eventuali sussidi per figli disabili) persiste l'obbligo di redazione del DPS.

Ancora, l'acquisizione di dati sulla salute dei propri dipendenti per fini discrezionali, come quello di gestire programmi convenzionati, liberamente riconosciuti a beneficio dei dipendenti stessi (per esempio una polizza collettiva per il rimborso di spese mediche), permane l'obbligo di redazione del DPS.

È inoltre prevista l'emanazione a breve di un apposito decreto per l'introduzione di ulteriori semplificazioni per la redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili. In caso di mancata emanazione di tale decreto nei prossimi 60 giorni, anche in tal caso sarà ritenuta sufficiente l'autocertificazione in luogo del DPS.

Viene semplificata anche la notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare in base al nuovo comma 2 dell'art. 38, devono essere forniti al Garante, mediante l'apposito modello, soltanto i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare del trattamento, dell'eventuale rappresentante, nonché del responsabile del trattamento (se designato);
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relative alle stesse;
- i destinatari o le categorie destinatarie ai quali i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- la descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati.

Conseguentemente, entro i prossimi 2 mesi, verrà predisposta la nuova versione del modello.

3. Limitazioni all'uso del contante e degli assegni

Viene modificato l'importo massimo consentito per il trasferimento in contanti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000,00.

Ora, l'art. 32, comma 1 del D.L. in esame dispone, a decorrere dal 25.06.2008, l'innalzamento di detto limite a € 12.500,00.

Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1 del D.L. n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500.

Violazioni uso del contante:

Fino al 29.4.2008	Importi superiori a € 12.500,00
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	Importi pari o superiori a € 5.000,00
Dal 25.6.2008	Importi pari o superiori a € 12.500,00

Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l'uso degli assegni (si veda la Circolare di Studio n. 14 del 2008 disponibile nella sezione Iscritti del sito www.fiscoeimpresa.com), il comma 1 dell'art. 32 in esame dispone che, a decorrere dal 25.6.2008:

- gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500,00; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal 25.6.2008 non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

Va segnalato che l'innalzamento a € 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Le modifiche introdotte dal "decreto antiriciclaggio" n. 231/2007 e le correzioni della "manovra di estate" n. 112/2008:

	dal 30 aprile al 24 giugno 2008	dal 25 giugno 2008
assegni trasferibili	Ammessi solo per pagamenti sotto i 5mila euro. Sono rilasciati presentando una richiesta scritta e pagando una imposta di bollo di 1,5 euro per ogni modulo. Obbligatorio inserire il codice fiscale del girante per ogni girata.	Ammessi solo per pagamenti sotto i 12.500 euro. Confermati gli obblighi di presentazione di una richiesta scritta e di pagamento dell'imposta di bollo di 1,5 euro per ogni modulo. Non è più necessaria l'indicazione del codice fiscale del girante.
assegni non trasferibili	Ammessi per qualsiasi importo, sono consegnati senza formalità da banche e poste.	Nessuna modifica: sono ammessi per qualsiasi importo e consegnati senza formalità da banche e poste.
contanti	I pagamenti in contanti sono possibili solo per somme sotto i 5mila euro.	I pagamenti in contanti sono possibili solo per somme sotto i 12.500 euro.
libretti al portatore	I titoli emessi dopo il 30 aprile devono avere un saldo sotto i 5mila euro. La soglia vale anche per i libretti già esistenti, che devono essere estinti o "alleggeriti" entro il 30 giugno 2009.	Il limite viene riportato a 12.500 euro.

4. Tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi

L'art. 32 comma 3 del D.L. n. 112/2008 ha abrogato le norme in materia di tracciabilità di incassi e pagamenti dei professionisti introdotte dall'art. 35 commi 12 e 12-bis del D.L. n. 223/2006.

A decorrere dal 25 giugno 2008 pertanto, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:

- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi dell'attività professionale;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (che fino al 30.6.2008 era pari a € 1.000), esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

5. Studi di settore

Modificando l'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 195/1999, viene disposto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore del periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31 marzo dell'anno successivo:

- per il 2008, entro il 31.12.2008;
- a partire dal 2009, entro 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Il vantaggio per il contribuente è di conoscere con buon anticipo le variazioni dello studio di settore in modo da poterne tenere conto già durante il periodo di imposta di prima applicazione. E ciò, al fine di poter confrontare gli ammontari realmente riportati nelle scritture contabili (in base a fatture emesse, ricevute fiscali, ecc.), con i nuovi valori di ricavo conteggiabili presuntivamente in base allo studio di settore.

Tuttavia tale riduzione dei tempi di pubblicazione del provvedimento di approvazione della versione aggiornata dello studio di settore non risolve tutti i problemi di conoscibilità da parte del contribuente. E ciò in quanto il fatto di aver pubblicato il decreto con la nota metodologica in allegato non è sufficiente a mettere il contribuente nelle condizioni di calcolare l'importo stimato dallo studio di settore.

Tale operazione è materialmente consentita (sotto forma di proiezione) solo se è disponibile anche il software aggiornato di Gerico, che tenga conto delle modifiche apportate.

Ad oggi non c'è alcuna norma che disciplini il termine massimo entro cui l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibile il software Gerico, per cui potrebbe succedere che pure pubblicato il decreto entro il 30 settembre, il software aggiornato venga reso disponibile molto tempo dopo o addirittura, come finora successo, nell'immediatezza (due mesi prima) della scadenza di pagamento delle imposte di giugno dell'anno successivo.

Pertanto sarebbe stato meglio disciplinare in modo certo anche i tempi di messa a disposizione del software Gerico.

Inoltre, a decorrere dal 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale e comunale. Le modalità di attuazione saranno definite con apposito decreto, che prevederà la gradualità fino al 2013 dell'elaborazione su base regionale o comunale e la partecipazione anche dei comuni.

6. Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori

È stato soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori.

Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente è stato abrogato anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentanti nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

7. Semplificazioni amministrative per l'inizio attività

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l'inizio attività, dopo l'introduzione della "Comunicazione unica per la nascita d'impresa" con il DM 2.11.2007, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento per l'ulteriore semplificazione e il riordino della disciplina dello "sportello unico per attività produttive", che dovrà rappresentare l'unico

punto di riferimento per l'espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare una nuova attività economica (cd. "impresa in un giorno").

8. Accertamento in base al redditometro

È stabilito per il triennio 2009-2011 un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

9. Trasferimento della residenza all'estero

È attribuito ai Comuni il compito di confermare all'Ufficio delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano.

Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all'AIRE l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia entrate.

La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all'estero dal 1 gennaio 2006.

10. Adesione ai Processi Verbali di Constatazione

È stato inserito nel D.Lgs. n. 218/97 relativo all'accertamento con adesione il nuovo art. 5-bis "Adesione ai verbali di constatazione", che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (PVC) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare, è previsto che l'adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del PVC e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate o al reparto della Guardia di Finanza che lo ha redatto.

Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

11. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il **libro unico del lavoro** nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché

l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi predetti dati per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Oltre quindi alla sostituzione del libro matricola con il nuovo libro avente valenza generale ed unificata, l'obbligo di annotazione delle notizie richieste (presenze comprese) è fissato unicamente entro il 16 del mese successivo.

Un decreto del Ministro del lavoro definisce le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e il relativo regime transitorio.

Il libro potrà essere tenuto in azienda o presso i professionisti ed essere esibito agli organi di vigilanza anche per mail o per fax.

La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro verrà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (ovvero i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria artigiane) che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000 euro.

Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati suddetti che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di compilazione entro il giorno 16 del mese successivo è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro.